

RENTI: TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE, REGOLE E ADEMPIMENTI

a cura della Redazione di Informazione Fiscale



Sommario

CAPITOLO N.1	
DAL SISTRI AL RENTRI: COME CAMBIA LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	3
CAPITOLO N.2	
I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE	5
CAPITOLO N.3	
LE TEMPISTICHE: SI PARTE DAL 15 DICEMBRE 2024	7
CAPITOLO N.4	
IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO	10
CAPITOLO N.5	
IL FIR, FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	12
CAPITOLO N.6	
IL REGIME SANZIONATORIO	14

Dal SISTRI al RENTRI: come cambia la tracciabilità dei rifiuti

È in vigore dal 15 giugno 2023 il Regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, con il quale è stato disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il **RENTRI** accoglierà procedure e adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 188-bis e secondo tempistiche d'avvio differenziate.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti segna un cambio di passo nella **gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi**, con il fine di **digitalizzare** procedure e adempimenti. Un obiettivo che si lega anche all'attuazione di quanto previsto dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** in relazione alle strategie per l'economia circolare e che si inserisce in un **percorso non privo di criticità** avviato con l'approvazione del decreto legislativo n. 4/2008 e del successivo decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente del 17/12/2009, con il quale è stato istituito il **SISTRI**, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Compito del **SISTRI** era consentire la tracciabilità di tutte le fasi di **produzione e gestione dei rifiuti**, ai fini di un maggior controllo sul rispetto delle normative in materia di trasporto e smaltimento. Inoltre, il sistema puntava a semplificare gli adempimenti per gli operatori, per effetto della digitalizzazione degli stessi.

Di fatto però il SISTRI non è mai divenuto pienamente operativo e a decorrere dal 2011 sono state introdotte diverse proroghe e modifiche, che hanno contribuito a rendere sempre più **complessa e disordinata** l'attuazione del sistema di tracciabilità.

Un tentativo fallimentare e sul quale la Corte dei Conti nel 2016 ha effettuato un'analisi accurata e capillare, evidenziando tra le altre cose come il SISTRI, nato per sostituire il sistema cartaceo della tracciabilità dei rifiuti, sia stato via via depotenziato e limitato per effetto dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti, con una gestione che *“non risponde a principi di buona amministrazione”*.

Come noto agli addetti ai lavori, il **SISTRI è stato soppresso dal 1° gennaio 2019** dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 135/2018, il quale ha altresì previsto la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.

Il **RENTRI** nasce, quindi, a seguito delle difficoltà operative nell'avvio di un nuovo sistema di gestione degli adempimenti legati alla tracciabilità dei rifiuti, con un'eredità pesante e sotto la stretta attenzione di addetti ai lavori e imprese del settore.

Scendendo nell'analisi del nuovo Registro e degli adempimenti connessi, è bene partire dal capire come sarà strutturato.

Sono due le sezioni dello strumento telematico gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- **la sezione Anagrafica**, contenente i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
- **la sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati degli adempimenti e dei sistemi di geolocalizzazione, ossia delle informazioni annotate nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti.

In seguito alla pubblicazione del decreto n. 59/2024, contenente oltre alla disciplina del RENTRI anche il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti, con il **Decreto Direttoriale n. 143/2023** il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica ha fornito:

- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro e per il suo funzionamento;
- le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione;
- le regole tecniche relative agli strumenti di supporto predisposti per il rispetto degli adempimenti previsti per gli operatori del settore.

Con il decreto direttoriale del 21 settembre 2023, il MASE ha fornito il dettaglio dei tempi di avvio dei nuovi obblighi da parte dei soggetti interessati. La prima data da monitorare è quella del **15 dicembre 2024**, giorno che segnerà l'avvio della fase di popolamento del nuovo registro elettronico e dei nuovi adempimenti telematici.

In vista dell'appuntamento ormai vicinissimo, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, con il supporto di Unioncamere, ha predisposto un ciclo di approfondimenti per associazioni di categoria e imprese. Una serie di iniziative che puntano ad un avvio ordinato del RENTRI, alla luce delle criticità dell'esperienza passata.

In questo approfondimento verrà fornita una disamina dei principali aspetti da considerare ai fini del passaggio al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

I soggetti obbligati all'iscrizione

Un primo concetto da introdurre per comprendere la portata del RENTRI riguarda la platea dei **soggetti obbligati all'iscrizione**.

A individuarli è l'articolo 12 del Regolamento di cui al decreto MASE n. 59/2023:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

In relazione ai **rifiuti non pericolosi**, l'iscrizione è inoltre obbligatoria per i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia Comuni o loro Consorzi e Comunità montane.

Per i **produttori di rifiuti non pericolosi** l'iscrizione è obbligatoria per imprese ed enti produttori iniziali **con più di 10 dipendenti** se appartenenti ai settori di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), ovvero i soggetti che operano nei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.

L'iscrizione non è invece obbligatoria - fermo restando la possibilità di effettuarla su base **volontaria** – per i produttori dei settori prima individuati se hanno meno di 10 dipendenti, oltre ai produttori di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione, indipendentemente dal numero dipendenti.

Infine l'iscrizione non è obbligatoria per i produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Da quanto sopra elencato è evidente quindi che gli obblighi legati all'avvio del RENTRI partono dalla **classificazione dei rifiuti** dettata dal decreto legislativo n. 152/2006. L'articolo 183 definisce in primo luogo come rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

I rifiuti vengono classificati in **urbani e speciali** e, sulla base delle diverse caratteristiche, in rifiuti **pericolosi e non pericolosi**.

Così come indicato dal Ministero dell'Ambiente, fanno parte dei rifiuti urbani (articolo 183 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152):

- rifiuti domestici anche ingombranti, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Fanno invece parte dei rifiuti speciali (Articolo 184 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152):

- i rifiuti da lavorazione industriale;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- altre categorie.

I rifiuti urbani e speciali sono ulteriormente classificati come pericolosi e non pericolosi.

I primi (**RUP**) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

I rifiuti speciali pericolosi sono invece quelli generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti, fattore che comporta la necessità di un trattamento volto a ridurre la pericolosità. Si tratta in pratica dei rifiuti generati dalle seguenti attività:

- raffinazione del petrolio;
- processi chimici;
- industria fotografica;
- industria metallurgica;
- oli esausti;
- solventi;
- produzione conciaria e tessile;
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- ricerca medica e veterinaria.

Le tempistiche: si parte dal 15 dicembre 2024

L'analisi dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI è la base di partenza per definire i **tempi da rispettare**, differenziati in ragione della natura e delle dimensioni dei singoli operatori.

È l'articolo 13 del decreto MASE n. 59/2023 a fornire nel dettaglio le tempistiche di iscrizione, decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 15 giugno 2023:

- a decorrere **dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti);
- a decorrere **dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi**, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere **dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi**, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

La prima finestra d'iscrizione interesserà anche enti e imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, quando obbligati come produttori.

A determinare la time line da rispettare sarà quindi il **criterio dimensionale**: bisognerà considerare il numero di dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto specificato dal comma 3 dello stesso articolo 13.

Con il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 sono state fornite tempistiche e scadenze specifiche.

Le prime iscrizioni al RENTRI partiranno dal 15 dicembre per le imprese con più di 50 dipendenti, che dovranno iscriversi entro la scadenza ultima del 13 febbraio 2025. Stesse date si applicheranno, senza tener conto del numero di dipendenti, anche a enti, trasportatori, intermediari, consorzi, impianti di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il successivo slot temporale partirà dal **15 giugno 2025** e interesserà enti o imprese con più di 10 e fino a 50 dipendenti, per i quali la scadenza di iscrizione è fissata al 14 agosto 2025.

Si partirà invece dal **15 dicembre 2024** ed entro la scadenza del 13 febbraio 2026 per le realtà fino a 10 dipendenti e per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non facenti parti di organizzazioni di ente o di impresa.

Soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI	Decorrenza e scadenze
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti: a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.	Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti.	Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.	Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati con meno di dieci dipendenti: a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.	Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Dal punto di vista operativo, l'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale RENTRI messo a punto dal MASE, accedendo all'Area operatori con le credenziali:

- SPID per persona fisica (sarà necessario essere in possesso dei poteri per rappresentare l'impresa oppure dell'incarico ad operare per conto dell'impresa, dell'ente o dell'organizzazione);
- SPID per persona giuridica;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il RENTRI verifica il **titolo di rappresentanza** mediante interoperabilità:

- con il Registro delle imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall'utente;
- con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente;
- con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.

Dopo aver creato il Profilo operatore, importando i dati dal Registro Imprese, da Indice PA o altre banche dati pubbliche, sarà necessario inserire:

- i dati delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all'operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore;
- le unità locali in cui si svolge l'attività dell'operatore e sono tenuti i registri di carico e scarico;
- le attività svolte presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti);
- le eventuali deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- i dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.

Per il completamento dell'iscrizione sarà necessario versare i **diritti di segreteria e il contributo annuo richiesto**.

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Il **contributo annuale** per la prima iscrizione, dovuto anche in tal caso per ciascuna unità locale, è pari a:

- **100 euro** per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- **50 euro** per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- **15 euro** per ogni unità locale per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Per le annualità successive il contributo dovrà essere **versato entro il 30 aprile**, per un importo pari a:

- **60 euro** per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- **30 euro** per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- **10 euro** per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il circuito PagoPA e solo successivamente la domanda di iscrizione al RENTRI sarà inoltrata.

Soggetti Obbligati	Diritto di segreteria	Contributo annuale prima iscrizione	Contributo annualità successive (scadenza 30 aprile)
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59	10 euro	100 euro	60 euro
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50.	10 euro	50 euro	30 euro
Produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati obbligati all'iscrizione.	10 euro	15 euro	10 euro

Il registro cronologico di carico e scarico

Dal Regolamento in materia di tracciabilità dei rifiuti discendono anche le novità sugli adempimenti connessi.

Si va verso la **digitalizzazione dei documenti**, anche in questo caso secondo un percorso progressivo e per fasi.

Tra le novità figurano le regole relative alla tenuta del **registro cronologico di carico e scarico**, con il passaggio di consegne previsto dal 13 febbraio 2025 tra precedente e nuova normativa.

Il registro cronologico di carico e scarico è il documento all'interno del quale sono annotate, in ordine cronologico, le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, data di produzione e gestione, ossia tutti quei dati che sono alla base della tracciabilità, della produzione e dell'invio al recupero e allo smaltimento degli stessi.

Fino al 12 febbraio 2025 il registro dovrà essere tenuto mediante moduli e regole tecniche previste dal DM 148/1998, in formato cartaceo e con obbligo di vidimazione presso le Camere Commercio.

Dal giorno successivo sarà necessario transitare alla nuova modulistica di cui all'articolo 4 del decreto 59/2023, a prescindere dalla decorrenza dell'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Il modello cartaceo di registro di carico e scarico sarà prelevabile dal portale Ministeriale a decorrere dal 15 dicembre prossimo e dovrà in ogni caso essere vidimato presso le Camere di Commercio.

Il passaggio dal formato cartaceo al formato digitale sarà invece strutturato per fasi e, nel dettaglio:

- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 15 agosto 2025: dalla data di iscrizione;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di anticipare il passaggio al Registro digitale, previa iscrizione al RENTRI.

Così come indicato sul portale ministeriale, ai fini della migrazione alla gestione digitale dell'adempimento, sarà necessario seguire la numerazione progressiva già riportata nel registro cartaceo. Non sarà invece richiesto l'inserimento dei movimenti già in precedenza annotati.

Dal punto di vista pratico, le istruzioni specifiche sulla compilazione sono state pubblicate con il **Decreto Direttoriale n. 251/2023** e la tenuta in digitale del registro cronologico di carico e scarico potrà avvenire:

- tramite i propri gestionali;
- utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

In caso di utilizzo di propri sistemi gestionali bisognerà far riferimento alle Modalità Operative allegate al Decreto Direttoriale n. 143/2023 e, in particolare:

- Modalità Operativa 8 “*Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico*”: contenente le regole in materia di vidimazione digitale del registro;
- Modalità Operativa 17 “*Specifiche tecniche*”: contenente le regole tecniche per la tenuta in modalità digitale;
- Modalità Operativa 18 “*Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori*”: contenente i requisiti necessari per il collegamento tra sistemi gestionali e piattaforma RENTRI.

In caso di scelta di utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dal RENTRI, ai fini della definizione delle operazioni utili all’invio dei dati e contestualmente al rispetto degli obblighi di compilazione e vidimazione sarà possibile consultare la Modalità Operativa 15 “*Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico*”.

In ogni caso, il registro digitale dovrà essere predisposto e tenuto di modo da rispettare le seguenti prescrizioni:

- i numeri di ciascuna registrazione sono progressivi e non modificabili, per garantire l’identificabilità dell’utente;
- qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e con l’identificativo temporale (data ed ora);
- le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che deve assicurare il corretto funzionamento, garantire la possibilità di riproduzione dei documenti (da porre in conservazione) e l’estrazione delle informazioni relative al set di dati trasmessi al RENTRI;
- i sistemi gestionali adottati dall’operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

Da evidenziare inoltre gli **obblighi di vidimazione**:

- i registri tenuti in modalità cartacea devono essere vidimati da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti (previo versamento di un diritto di segreteria), sia in relazione ai vecchi modelli che alla nuova modulistica in vigore dal 13 febbraio 2025;
- il registro tenuto in modalità digitale dovrà essere vidimato digitalmente, senza alcun costo aggiuntivo, tramite il servizio delle CCIAA accessibile dal portale del RENTRI. Per chi si avvale di software gestionali, verrà rilasciato un codice di identificazione univoco ai fini della vidimazione digitale, passaggio necessario per la successiva apertura di un nuovo registro di carico e scarico. Il codice dovrà essere riportato dai gestionali come intestazione di ogni pagina in caso di stampa del registro informativo.

Il FIR, formulario di identificazione del rifiuto

Uno degli ulteriori adempimenti che caratterizza il percorso di gestione dei rifiuti, che ne garantisce la tracciabilità e che sarà interessato dal percorso di digitalizzazione previsto dal DM 59/2023 è il **FIR, Formulario di Identificazione dei Rifiuti**.

Il FIR è il documento obbligatorio da emettere per ogni tipologia di rifiuto trasportato, necessario per identificare il soggetto che ha prodotto i materiali di scarto, la tipologie di rifiuto, il trasportatore e il destinatario

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006, il Testo Unico Ambientale, il FIR deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'instradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

L'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto n. 59/2023 adegua l'adempimento funzionale alla tracciabilità dei rifiuti, approvando la nuova modulistica da utilizzare dal 13 febbraio 2025 e delineando regole e tempi per il passaggio al digitale.

Il FIR è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti e deve essere integrato e sottoscritto dagli operatori coinvolti nelle fasi di trasporto. A compilarlo è il trasportatore, a seguito della richiesta di produttori e detentori.

A partire **dal 13 febbraio 2026** (ma volontariamente anche prima), per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto dovrà essere emesso e gestito in modalità digitale e sottoscritto digitalmente. In aggiunta, il FIR dovrà essere vidimato mediante l'assegnazione di un codice univoco, tramite il servizio delle Camere di Commercio messo a disposizione all'interno del RENTRI.

Tramite il RENTRI dovrà essere trasmesso il FIR firmato e datato in arrivo dal destinatario, rendendolo in tal modo disponibile all'interno del Registro a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti.

Così come previsto dal Regolamento, il FIR digitale dovrà essere aggiornato dagli operatori mediante i software gestionali utilizzati e firmato in modalità elettronica.

La digitalizzazione si applicherà anche in caso di controlli su strada nel corso del trasporto: in alternativa alla stampa del formulario digitale, sarà possibile esibire il FIR digitale mediante dispositivi mobili.

La possibilità di stampa dei documenti archiviati e conservati digitalmente dovrà in ogni caso essere garantita in caso di ispezioni o verifiche presso l'unità locale.

Il FIR resterà cartaceo per i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, in conformità alla nuova modulistica pubblicata dal MASE. Anche in tal caso sarà però obbligatoria la vidimazione digitale, tramite il **VIVIFIR**, il servizio telematico reso disponibile dalla Camera di Commercio attraverso il Registro Elettronico.

Così come previsto infatti dal comma 2, articolo 6 del Regolamento:

“Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.”

Le **nuove modalità di vidimazione** partiranno con l'obbligatorietà di utilizzare il nuovo modello di cui al DM 59/2023.

Nella pratica, fino al 12 febbraio 2025 sarà possibile avvalersi dei servizi disponibili presso le Camere di Commercio o, in alternativa, l'applicazione VIVIFIR.

A partire dal giorno successivo, 13 febbraio 2025, le Camere di Commercio **non effettueranno più la vidimazione dei modelli cartacei**, ma sarà necessario utilizzare i servizi gratuiti disponibili sul RENTRI, previa registrazione, o i servizi predisposti dal proprio sistema gestionale.

Di fatto quindi l'iscrizione al RENTRI diverrà fondamentale anche per gli operatori non obbligati, ai fini della vidimazione digitale tramite l'applicativo VIVIFIR. Tramite il RENTRI sarà inoltre possibile effettuare la trasmissione della copia del FIR cartaceo, in alternativa all'invio tramite PEC o mediante consegna diretta da parte del trasportatore.

Tempistiche	Modalità di emissione e vidimazione FIR
Fino al 12 febbraio 2025	Emissione in formato cartaceo mediante il modello di cui al DM 145/1998 - Vidimazione digitale o presso le CCIAA
Dal 13 febbraio 2025	Emissione in formato cartaceo con il modello di cui all'allegato II del DM 59/2023 - Vidimazione digitale obbligatoria tramite RENTRI
Dal 13 febbraio 2026	Emissione in formato digitale per gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI - Emissione in formato cartaceo per i soggetti non iscritti al RENTRI

Il regime sanzionatorio

Passate in rassegna le principali novità che caratterizzeranno il debutto del RENTRI e la nuova gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, è bene soffermarsi sulle sanzioni previste in caso di omissioni o violazioni.

Le regole di riferimento sono contenute all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152/2006.

In caso di **omessa o tardiva iscrizione al RENTRI**, stando a quanto previsto dal comma 10 si applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, importo che invece sul fronte dei rifiuti pericolosi andrà da 1.000 a 3.000 euro.

Stessi importi sono previsti in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati richiesti**, con la specifica che saranno sanzionati esclusivamente errori o omissioni rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione quindi di errori materiali o violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applicherà invece una sola sanzione aumentata fino al triplo.

In ambedue le ipotesi sopra analizzate, le sanzioni riportate sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti.

In caso di **omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico**, si applica una sanzione da 2.000 a 10.000 euro, valore che in caso di rifiuti pericolosi andrà da 10.000 a 30.000 euro. Nei casi più gravi si applicherà altresì la sanzione accessoria della sospensione per un mese della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e della carica di amministratore.

Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi.

Il **trasporto dei rifiuti senza il formulario**, così come in caso di dati incompleti o inesatti, comporta l'applicazione di una sanzione da 1.600 a 10.000 euro. In caso di rifiuti pericolosi si applica inoltre la pena della reclusione fino a 2 anni prevista dall'articolo 483 del Codice Civile.

Nelle tre casistiche di cui sopra, la sanzione dovuta passa da un minimo di 270 euro a 1.550 euro in caso di informazioni, anche se incomplete o inesatte, rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri.

La sanzione ridotta si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

Fattispecie	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Omessa o tardiva iscrizione al RENTRI.	Da 500 a 2.000 euro	Da 1.000 a 3.000 euro.
Omessa o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità.	Da 500 a 2.000 euro	Da 1.000 a 3.000 euro.
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico.	Da 2.000 a 10.000 euro (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 euro a 6.200 euro.	Da 10.000 a 30.000 euro (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 euro a 12.400 euro
Omessa o irregolare tenuta del FIR	Da 1.600 a 10.000 euro	Da 1.600 a 10.000 euro e reclusione fino a 2 anni



TeamSystem Waste e il RENTRI

TeamSystem Waste è una piattaforma cloud completa per la gestione della filiera ambientale, che risponde alle esigenze di digitalizzazione e semplificazione dei produttori di rifiuti industriali.

Il nuovo sistema informativo di tracciabilità RENTRI (Registro Elettronico Nazionale dei Trasportatori di Rifiuti) è stato istituito dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ed è gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Esso introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento di adempimenti come l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il RENTRI consente un costante monitoraggio dei flussi di rifiuti e materie, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto. Rappresenta quindi un punto di incontro tra transizione ecologica e digitale, permettendo una sinergia tra le esigenze della Pubblica Amministrazione, degli enti di controllo e delle imprese.

In questo contesto, TeamSystem Waste prevede la digitalizzazione dei movimenti dei rifiuti in conformità con le prescrizioni del RENTRI, semplificando e automatizzando gli adempimenti per le aziende. Ciò consente di ottemperare agli obblighi di legge in modo efficiente e conforme, grazie all'integrazione della piattaforma con il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti.

L'evoluzione del mercato dei rifiuti industriali

Il mercato dei rifiuti industriali sta vivendo una rapida trasformazione verso la digitalizzazione dei processi, la certificazione dei servizi e la semplificazione della gestione complessiva degli adempimenti.

TeamSystem Waste intercetta questo cambio di paradigma, focalizzandosi su quattro elementi chiave:

- **semplificazione:** TeamSystem Waste agevola e digitalizza la gestione di tutti gli adempimenti ambientali per i soggetti della filiera dei rifiuti industriali;
- **misurazione:** la piattaforma offre strumenti di analisi e controllo in tempo reale delle giacenze, permettendo una gestione più efficiente e misurabile dei processi;
- **trasparenza:** TeamSystem Waste consente di condividere i dati con i vari operatori della filiera, aumentando la trasparenza delle operazioni;
- **comunicazione:** la piattaforma facilita la connessione e la comunicazione diretta tra produttori, trasportatori, intermediari e impianti di destinazione.

TeamSystem Waste si propone, quindi, come la soluzione per intercettare e rispondere alle esigenze di digitalizzazione, certificazione e semplificazione che stanno caratterizzando il mercato dei rifiuti industriali.

TeamSystem Waste è la soluzione tecnologica per la gestione dei rifiuti, completamente interoperabile con il sistema RENTRI.

È l'unica piattaforma in cloud per la gestione della filiera ambientale che offre un sistema completo per gestire e certificare in modo efficiente i processi e gli adempimenti.

È l'unica soluzione *all inclusive* e conforme con tutte le banche dati, registri e formulari ambientali, tra cui ViViFir, RENTRI, Atoka e l'Albo Gestori Ambientali. È progettata, dunque, per integrarsi e adattarsi alle diverse normative e sistemi utilizzati nel settore dei rifiuti industriali, garantendo la conformità e la facilità di gestione dei processi.

TeamSystem Waste offre il controllo completo di tutti gli operatori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti, inclusi il produttore, il trasportatore, l'intermediario e l'impianto di destinazione. La piattaforma permette, quindi, una gestione integrata e coordinata di tutte le fasi della filiera dei rifiuti, facilitando la comunicazione, la condivisione di dati e la supervisione di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti industriali.

I punti di forza

TeamSystem Waste è l'unico sistema gestionale cooperativo per la condivisione e la certificazione di servizi di tutta la filiera ambientale.

Offre tre principali benefici:

- **Autonomia:** La piattaforma permette di gestire autonomamente tutta la movimentazione ambientale della propria azienda, inclusi i registri di carico e scarico e il calcolo del MUD. Gli utenti possono gestire in modo indipendente e semplificato tutti gli adempimenti legati alla movimentazione dei rifiuti, senza dover ricorrere a risorse esterne.
- **Semplicità:** TeamSystem Waste semplifica la condivisione dei dati con i fornitori con cui si

effettuano i conferimenti, i formulari, le autorizzazioni e le informazioni relative al trasporto. La piattaforma rende più agevole e immediato lo scambio di informazioni e documenti con i vari soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, migliorando la gestione complessiva dei processi.

- **Condivisione:** La soluzione consente di connettersi e delegare intermediari, trasportatori e consulenti che gestiscono i propri documenti. Questo beneficio permette agli utenti di TeamSystem Waste di collaborare in modo più efficiente con gli altri operatori della filiera, condividendo informazioni e responsabilità in modo trasparente e coordinato.

Perché scegliere TeamSystem Waste

- **Gestione Rifiuti:** gestisce autorizzazioni, formulari ViViFir, registri di carico e scarico (integrati con RENTRi) e MUD in conformità con la normativa vigente.
- **Rispetto degli obblighi di legge:** consente di gestire in modo rapido e sicuro tutte le operazioni sui rifiuti aziendali, nel pieno rispetto degli obblighi di legge.
- **Personalizzazione:** permette di personalizzare l'esperienza utente e adattare il software alle proprie esigenze.
- **Social Networking:** consente di trovare e connettersi direttamente con intermediari, impianti e trasportatori nella zona di riferimento.
- **Multipiattaforma:** accessibile da tutti i dispositivi, per poter operare ovunque e in qualsiasi momento.
- **Assistenza:** mette a disposizione documentazione, FAQ e un team di supporto per ogni necessità.

Funzionalità di base

TeamSystem Waste gestisce in modo rapido e sicuro tutte le operazioni relative ai rifiuti aziendali, nel pieno rispetto degli obblighi di legge e delle normative vigenti, tutto completamente in cloud.

- Anagrafica integrata con RegistroImprese;
- gestione dei Registri di carico e scarico (integrato con RENTRi);
- compilazione dei Formulari (integrato con ViViFIR);
- strumenti di analisi e controllo in tempo reale delle giacenze;
- scadenze e autorizzazioni sotto controllo;
- schede di caratterizzazione e omologazione dei rifiuti.

In dettaglio:

- tabelle di base pre-caricate (elenco rifiuti EER, elenco Comuni, attività economiche ISTAT);
- gestione delle schede descrittive dei rifiuti con parametrizzazione di sottocodici;
- gestione delle anagrafiche Soggetti collegate con il Registro Nazionale delle Imprese: Produttori/Impianti di produzione, Trasportatori, Destinatari/Impianti di destinazione rifiuti, Intermediari;
- registrazioni delle movimentazioni con funzioni di generazione automatica dei movimenti di

carico;

- emissione e stampa dei formulari identificativi per il trasporto con modello ViViFIR;
- stampa in PDF del Registro carico/scarico e predisposizione carta vidimata;
- analisi statistiche e bilancio di massa delle movimentazioni;
- integrazione con ViViFIR per la vidimazione dei Formulari con possibilità di inserire logo aziendale;
- integrazione con RENTRi per la trasmissione dei dati dei Registri di carico e scarico.

TeamSystem Waste offre la possibilità di effettuare controlli integrati per:

- i Registri, con riferimento automatico/manuale ai movimenti di carico;
- il ViViFIR, con controllo e scadenzario della riconsegna quarta copia (controlli integrati con RENTRi);
- le giacenze, con controllo in tempo reale e funzioni di “pareggio” giacenza in base alle quantità scaricate;
- la gestione dello scadenzario delle analisi del produttore.

Funzionalità avanzate

Sono disponibili funzionalità avanzate che riguardano:

- anagrafica veicoli;
- gestione notifiche emissione FIR ai soggetti interessati;
- inviti ad abbonarsi per ogni FIR immesso in piattaforma;
- gestione team di lavoro;
- anagrafica autisti;
- accesso in delega completo (gestione FIR e registri per conto del produttore);
- scadenzari (sistema di notifiche e allarmi in dashboard);
- anagrafica autorizzazioni;
- gestione etichettatura;
- etichette ADR per il trasporto;
- registrazione autista via APP;
- accesso autista multiaziendale (per professionisti che collaborano con più trasportatori);
- TeamSystem Waste WEB: invito tramite mail e link per JOIN ad azienda accreditata.
Valido per gli autisti;
- presa in carico del FIR (data, autista, targa, peso stimato);
- ETA del viaggio;
- consegna del carico (data fine trasporto, peso rilevato, esito viaggio);
- lettura di etichette QR Code ViViFIR.

TeamSystem Waste è interoperabile con il sistema RENTRi

TeamSystem Waste è interoperabile con il sistema RENTRi perché:

- gestisce i registri di carico e scarico dei rifiuti, integrandoli direttamente con il sistema RENTRi.
- Consente di gestire in modo rapido e sicuro tutte le operazioni sui rifiuti aziendali, nel pieno rispetto degli obblighi di legge e delle normative vigenti, come l'introduzione del RENTRi.
- Prevede la digitalizzazione dei movimenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dall'introduzione del RENTRi.
- Offre funzionalità di base come i registri di carico e scarico, integrati direttamente con il sistema RENTRi.

Tale integrazione offre diversi vantaggi:

- gestione semplificata e digitalizzata dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- rispetto degli obblighi di legge e delle normative vigenti (come l'introduzione del RENTRi);
- digitalizzazione dei movimenti.

TeamSystem Waste e l'integrazione con i sistemi di gestione aziendale

TeamSystem Waste si integra con altri sistemi di gestione aziendale grazie alla sua capacità di personalizzazione e adattabilità alle esigenze specifiche di ogni azienda.

TeamSystem Waste offre la possibilità di personalizzare l'esperienza utente e adattare il software alle proprie esigenze, permettendo alle aziende di integrare le funzionalità della piattaforma con i loro sistemi di gestione interni. Questa flessibilità consente un'interazione efficiente e sinergica tra TeamSystem Waste e altri sistemi aziendali, facilitando la condivisione di dati e informazioni cruciali per una gestione integrata e ottimizzata dei processi aziendali legati alla gestione dei rifiuti.

Inoltre, tutte le funzionalità di TeamSystem Waste sono modulabili fra loro, permettendo di scegliere quelle più adatte al proprio volume di attività e ai propri processi aziendali.

Non ci sono obblighi o contratti vincolanti, si paga solo quello che si utilizza, in modalità pay-per-use o abbonamento, a seconda delle funzionalità scelte.

Questa flessibilità e personalizzazione consente un'integrazione efficiente tra TeamSystem Waste e gli altri sistemi gestionali dell'azienda, facilitando la condivisione di dati e informazioni cruciali per una gestione integrata e ottimizzata dei processi legati alla gestione dei rifiuti.

Scopri di più su

aziende.teamsystem.com/ts-waste



PREMIUM PARTNER